



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZATI DALL'IMPRESA E
IMPUTAZIONE A RICAVI IMPONIBILI**

- Sentenza del 05.02.2026 pubb il 15/04/2026, n. 137 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento
- Pres. Lorelli
- Rel. Lorelli

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 532 REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

Depositi cauzionali dei clienti – Utilizzo per la gestione aziendale – Imponibilità come ricavi – Legittimità – Sussistenza.

Massima

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 85, comma 1, e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonché in coerenza con i principi di competenza e di derivazione contabile, è legittimo il recupero a imposizione come ricavi di esercizio delle somme percepite a titolo di deposito cauzionale dai clienti qualora le stesse siano state utilizzate dall'impresa per finalità gestionali proprie, perdendo così la loro originaria funzione di garanzia e assumendo una disponibilità economica assimilabile a un provento.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 85
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109

Conformità

- Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

2026